

202

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE
AVV. AURELIO ANDRETTA

TERRE ABBANDONATE

Va assumendo sempre più accentuata notazione, sulla stampa e nella opinione pubblica, il problema delle terre abbandonate.

Pertanto, è da puntualizzare che, nella nostra regione, dove il fenomeno assume più rilevante importanza, si dovrebbe promuovere un'azione intesa a facilitare una più razionale utilizzazione della terra disponibile. Come causa del fenomeno viene considerato prevalentemente l'esodo delle forze di lavoro, specie dei giovani. Ma, a tale causa, vi è da aggiungere anche quella dell'abbandono delle terre da parte dei proprietari che non intendono coltivarle o farle coltivare. Sicché si presenta, all'attenzione delle forze politiche ed economiche sociali operanti in agricoltura, il problema delle terre incolte o insufficientemente coltivate, sia pure con motivazioni differenti da quelle dell'immediato dopoguerra. Di fronte a tale fenomeno, per evidenti motivi di mutata situazione nella pressione demografica sulla terra, non si pone una pesante domanda di terre da parte di lavoratori e coltivatori della stessa, così come si è verificato in ogni dopoguerra per il ritorno dei giovani. Tuttavia, se ancora può darsi credito a quei pochi giovani coltivatori rimasti fedeli alla terra, dev'essere rilevato che gli stessi lamentano la difficoltà di reperire terra, a prezzo equo, per ingrandire le loro aziende in dimensioni tali da conseguire una efficiente valorizzazione agricola. Specie nelle zone classiche di agricoltura a conduzione familiare si verifica una rarefazione nella offerta della terra per far posto all'abbandono della stessa.

Per le brevi considerazioni che precedono si è convinti che debba ritornare ^{di} viva attualità l'antico strumento giuridico dell'assegnazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate di cui al d.l.l. 19 ottobre 1944, n°279, e successive modifiche e integrazioni, in una visione rinnovata della

soluzione del problema. Sembra pertinente fare affidamento sugli Enti di sviluppo agricole come gli organismi maggiormente competenti per operare, attraverso l'assegnazione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, una efficiente ricomposizione aziendale in ordine alla formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative.


Da questa considerazione trae giustificazione la unita proposta di legge regionale, nella quale l'articolo unico prevede che l'Ente di sviluppo agricolo, operante nella regione, è legittimato a richiedere l'assegnazione della terra per concedere la stessa ai coltivatori e lavoratori agricoli, singoli o associati, per la formazione di efficienti unità aziendali. I predetti Enti potrebbero, altresì, destinare la terra ad usi extra aziendali, quali, ad esempio, quelli richiamati nella lett. b) del paragrafo 1 dell'art. 5 della direttiva CEE 160/72 e precisamente: rimboschimento, attività ricreative e altri fini di pubblica utilità.

Riguardo alla competenza della Regione, a legiferare sulla unita proposta, si osserva quanto appresso. Con una tale legge non vengono modificate le norme vigenti in materia di terre incolte o insufficientemente coltivate, le quali leggi vengono richiamate integralmente. La Regione, piuttosto, si muove nell'ambito dell'attribuzione, o, meglio detto, specificazione, di un compito ad un Ente pubblico, quale sarebbe l'Ente di sviluppo agricolo operante nella Regione. Non sembra dubbio che la Regione, con riferimento alla materia dell'agricoltura ed altre materie trasferite, possa esercitare la competenza legislativa entro i limiti ben noti, posti dalla Costituzione. Peraltro, il compito in oggetto, rientra in quelli previsti nell'art. 1 del d.p.r. 23 giugno 1962, n°948. La considerazione delle finalità previste in detta norma può giustificare la nostra affermazione. Si potrebbe forse obiettare che la materia dell'assegnazione delle terre incolte attiene a rapporti intersoggettivi di diritto privato, per i quali la giurisprudenza della Corte Costituzionale escluderebbe la competenza legislativa delle Regioni. A siffatta obiezione si può rispondere

precisando che, nel nostro caso, si tratterebbe di un rapporto giuridico istaurato da un ente di diritto pubblico per attuare, in via immediata e non già indiretta, una funzione di interesse pubblico; sicché il rapporto correrebbe tra l'ente pubblico, nell'esercizio di una funzione pubblica, e il privato ed altri enti (pubblici o privati) proprietari delle terre incolte. Si può ricordare che il riordino aziendale rientra nella materia inerente le strutture agricole, materia riconosciuta di competenza delle Regioni con la sentenza 142/972 della Corte Costituzionale. Detta materia è, infine, riconosciuta di competenza della Regione anche con riferimento alle disposizioni di attuazione della nota direttiva comunitaria n.159/72, sulla politica della CEE ^{in ordine alle} ~~relative~~ strutture agricole.

La concreta attuazione di un compito proprio dell'Ente di sviluppo potrebbe servire, in modo efficace, a rilanciare una nuova attività zootecnica, proprio nelle zone agricole più depresse della collina e della montagna, ove il fenomeno delle terre abbandonate presenta maggiore rilevanza.

IL CONSIGLIERE REGIONALE
(Avv. Aurelio Andretta)



DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE

Avv. AURELIO ANDRETTA

TESTO UNICO

Agli effetti delle norme sulla concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n°279, e successive modifiche e integrazioni, può ottenere, detta concessione, anche l'Ente di sviluppo agricolo.

L'Ente provvede ad assegnare le predette terre, entro breve termine, a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli od associati, per la organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Qualora non fosse possibile utilizzare le terre, ottenute in concessione, per la formazione di aziende agricole, l'Ente può destinare le stesse a finalità di ricerca e sperimentazione agraria, di attività ricreative e di altra pubblica utilità.

IL CONSIGLIERE REGIONALE
(Avv. AURELIO ANDRETTA)

26/9/1973

